



MODELLO DI CONTRATTO PER VET LEARNERS
nell'ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET

Denominazione dell'Organismo di invio¹
Indirizzo completo

TIA FORMAZIONE INTERNAZIONALE
VIA EFISIO CUGIA 36
08013 BOSA (OR)

di seguito denominato "l'Organismo" rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da (nome, cognome, funzione)

Dr.ssa INES CALOISI, presidente

da una parte,

e

Nome e cognome del Partecipante

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo completo

Telefono

Indirizzo mail

Sesso (M/F)

Numero di anni di studio completati (*per learners ancora inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale*)

Settore professionale-Codice ISCED

di seguito denominato "il Partecipante"

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

¹ Se l'organismo di invio e il Beneficiario/Coordinatore non coincidono, si consiglia di prevedere nel contratto l'inserimento del Beneficiario/Coordinatore

le **Condizioni** Particolari e gli **Allegati** che costituiscono parte integrante del presente contratto (“il contratto”)

Nel caso di **non utilizzo** dello strumento ECVET

Allegato I	Learning Agreement (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario – <i>se non coincidono</i> -, organismo ospitante e Partecipante)
Allegato II	Condizioni Generali
Allegato III	Quality commitment (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario – <i>se non coincidono</i> -, organismo ospitante e Partecipante)

Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

- 1.1 L’Organismo fornirà il supporto finanziario comunitario al Partecipante per realizzare un periodo di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+-KA1 VET.
- 1.2 Il Partecipante accetta il supporto finanziario, indicato all’Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell’Allegato I.
- 1.3 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.

ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’

- 2.1 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente.
- 2.2 Il periodo di mobilità avrà inizio il 5 marzo 2018 e si concluderà il 25 marzo 2018 . La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante. Nel caso in cui è prevista la partecipazione ad un corso di lingua all’estero presso un organismo diverso da quello ospitante e tale partecipazione è parte rilevante del percorso di formazione all’estero, la data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di frequenza del suddetto corso; la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l’organismo ospitante. Il tempo del viaggio (due giorni complessivi) è incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale.
- 2.3 Il Partecipante riceve un sostegno finanziario per un periodo di 21 giorni (*indicare il numero complessivo di mesi e giorni del complessivo periodo di mobilità*).
- 2.4 Il periodo totale della mobilità non può eccedere 12 mesi.
- 2.5 L’eventuale richiesta di prolungamento del periodo di mobilità deve essere inoltrata all’Organismo almeno un mese prima della data di fine del periodo di mobilità, indicato all’Articolo 2.2.
- 2.6 Il Certificato/Attestazione di tirocinio, rilasciato dall’organismo ospitante, deve fornire e confermare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO

- 3.1 Il sostegno finanziario per il periodo di mobilità ammonta a 945 EURO, per 21 giorni .
- 3.2 L'Organismo gestisce direttamente il sostegno finanziario per conto del Partecipante e fornisce interamente i servizi relativi al viaggio, al supporto individuale e al supporto linguistico. In tal caso, l'Organismo deve assicurare che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
- 3.3 Il rimborso delle spese sostenute in relazione a *bisogni speciali*, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
- 3.4 Il sostegno finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
- 3.5 In deroga all'Articolo 3.4, la sovvenzione è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell'Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l'orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.
- 3.6 Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all'Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato, salvo diversamente concordato concordato con l'Organismo. Tuttavia, se il Partecipante non ha portato a termine l'attività di mobilità, come descritto nell'Allegato I, per causa di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all'Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Organismo. Tali casi debbono essere, comunque, segnalati dall'Organismo e accettati dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO (non applicabile in forza dell'art. 3.2)

- 4.1 Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del contratto, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità o della conferma di arrivo del Partecipante presso l'organismo ospitante, deve essere versata al Partecipante una somma, a titolo di prefinanziamento, pari al 70% dell'importo totale del contributo, di cui all'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento può essere concesso solo nel caso in cui il Partecipante non produca la documentazione richiesta.
- 4.2 Qualora il pagamento, ai sensi dell'articolo 4.1, è inferiore al 100% dell'importo massimo della sovvenzione, la presentazione della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al termine del periodo di mobilità, è considerata come richiesta per il pagamento del saldo del sostegno finanziario. L'Organismo dispone di 45 giorni di calendario per effettuare il pagamento del saldo o, se del caso, per emettere un ordine di recupero.

ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE

- 5.1 Il Partecipante deve essere tutelato da un'adeguata copertura assicurativa.
 - 5.2 La copertura assicurativa **sanitaria** deve essere prevista ed esplicitata nel presente contratto (2).
-
- 2 Solitamente una copertura di base è assicurata dal servizio sanitario nazionale del paese del Partecipante anche durante la sua permanenza in un altro paese dell'UE ed è attestata dalla tessera sanitaria europea. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di intervento medico

- 5.3 La copertura assicurativa di **responsabilità civile** (che copre i danni eventualmente causati dal Partecipante sul luogo di lavoro]) deve essere prevista ed esplicitata nel presente contratto (3)
- 5.4 La copertura assicurativa contro gli **infortuni** legati alle mansioni del Partecipante (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di lavoro) deve essere prevista ed esplicitata nel presente contratto (4)

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)

(Applicabile solo per mobilità per le quali la lingua principale di insegnamento o di lavoro è l'inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, fatta eccezione per i madrelingua)

- 6.1. Il Partecipante deve effettuare la *valutazione OLS* (valutazione delle competenze linguistiche) prima e alla fine del periodo di mobilità.
- 6.2 Il Partecipante deve seguire il corso di lingua OLS, non appena riceve l'accesso al sistema. Il Partecipante informa immediatamente l'Organismo qualora non fosse in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi. *(Applicabile solo ai partecipanti ad un corso di lingua OLS)*
- 6.3 Il pagamento della rata finale del sostegno finanziario (se erogato direttamente al Partecipante) è subordinato al completamento, al termine della mobilità, del test valutativo delle competenze linguistiche acquisite, che di fatto è obbligatorio.

ARTICOLO 7 – INDAGINE UE

- 7.1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell'Invito a completare il relativo questionario da parte dell'Organismo. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l'Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.

specifico. In tal caso, una assicurazione privata complementare potrebbe essere utile. E' responsabilità dell'Organismo accertare che il Partecipante sia a conoscenza dei suoi diritti assicurativi.

- 3 Una assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal Partecipante durante la sua permanenza all'estero (indipendentemente se è al lavoro o non). Le modalità relative alle assicurazioni di responsabilità civile si diversificano nei diversi paesi interessati dalla mobilità Erasmus+ e i Partecipanti corrono il rischio di non essere coperti. Pertanto è responsabilità dell'Organismo verificare che nel paese ospitante vi sia un'assicurazione di responsabilità civile che copra in modo vincolante almeno i danni eventualmente provocati dal Partecipante sul posto di lavoro. L'Allegato 1 fornisce chiare indicazioni a riguardo. Se la normativa del paese ospitante non dovesse prevedere tale copertura, questa non può essere imposta all'Organismo ospitante.
- 4 Questa assicurazione copre i danni ai dipendenti derivanti da infortuni sul lavoro. In molti paesi i dipendenti sono coperti contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, la normativa di riferimento per i tirocini transnazionali, può variare da paese a paese. E responsabilità dell'Organismo verificare che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata prevista dall'Organismo ospitante. L'Allegato 1 fornisce chiare indicazioni a riguardo. Se la normativa del paese ospitante non dovesse prevedere tale copertura, questa non può essere imposta all'Organismo ospitante e sarà sua premura garantire tale copertura.

7.2 Un'intervista on-line complementare può essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall'Organismo all'Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.

ARTICOLO 8 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

8.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.

8.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l'Organismo e il Partecipante in merito all'applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

FIRME

Per il Partecipante
[nome/cognome]

[firma]

Fatto a il

Per l'Organismo
[nome/cognome/funzione]

[firma]

Fatto a il